

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1168

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALINOVİ, RIZZO, BIONDI, MANCINI GIACOMO, MATTARELLA,
MATTIOLI, RUSSO FRANCO, VIZZINI, CAFARELLI, FIORINO,
MANNINO ANTONINO, VIOLANTE**

Presentata il 22 luglio 1987

**Ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali similari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede la ricostituzione della Commissione Parlamentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, già istituita con la legge 13 settembre 1982, n. 646, la quale ha cessato di esistere con la fine della IX legislatura.

L'esigenza di ricostituire la Commissione Parlamentare nasce dalla constatazione che non sono venute meno le ragioni che ne determinarono l'istituzione e al riguardo è sufficiente rilevare che la mafia, così come la camorra e la 'ndrangheta, continuano ad essere una grave realtà che comprime le libertà civili e la vita democratica nelle province meridionali ed in altre vaste zone del Paese.

È un dato di fatto che lo Stato democratico in questi ultimi anni, soprattutto dopo il varo della legge Rognoni-La Torre, ha espresso contro tali organizzazioni criminali un nuovo e vigoroso impegno. Un bilancio parzialmente positivo che è stato possibile raggiungere per l'incisiva e responsabile azione svolta da settori della magistratura e delle forze di polizia, che hanno potuto proficuamente utilizzare i nuovi strumenti di lotta alla mafia, introdotti dalla legge n. 646, tra i quali meritano di essere segnalati il nuovo reato di associazione per delinquere di tipo mafioso e le disposizioni normative che consentono il sequestro e la confisca dei beni di sospetta illecita provenienza.

Devesi poi aggiungere che è mutata la coscienza civile nei confronti dei predetti fenomeni criminali: è crescente tra la gente la consapevolezza che mafia, camorra e 'ndrangheta costituiscono un pericolo per le istituzioni democratiche e che contro di esse, in considerazione delle loro profonde radici sociali, occorre un'azione corale che veda in prima linea l'impegno di tutte le istituzioni democratiche, comprese quelle locali, e registri il consenso ed il sostegno della società civile.

I risultati positivi fin qui raggiunti non consentono però di affermare che mafia, camorra e 'ndrangheta sono un ricordo del passato. Anzi, la storia recente indica che tali associazioni delittuose hanno recuperato nuova vitalità, continuano nella pratica dell'assassinio, che in alcune zone ha cadenza quasi quotidiana, permane il loro ricorso ad atti di violenza e di intimidazione ed il loro profondo inserimento in traffici illeciti, primo fra tutti quello della droga, ed esse continuano, in forme più occulte e raffinate, a gravare sulle attività economiche, forti delle connivenze di cui godono.

Devesi poi aggiungere che in questi ultimi tempi si registra — e la Commissione Parlamentare antimafia lo ha sottolineato più volte — una complessiva calata di tono nell'azione di contrasto dello Stato. In particolare la legge Rognoni-La Torre, che dopo il suo varo ebbe significative applicazioni, non è più utilizzata in tutta la sua potenzialità ed in diverse aree del Paese, dove mafia e camorra hanno forti insediamenti, sono assai ridotte o addirittura inesistenti le proposte di misura patrimoniali ed interdittive previste dalla legge stessa.

Inoltre, numerosi settori delle istituzioni — dagli enti locali al sistema bancario — non manifestano tutta la necessaria attenzione contro il pericolo di inquinamenti criminali e non esprimono il massimo impegno nel garantire la trasparenza e la correttezza del loro operato; così come nel mondo della scuola ed in quello dell'informazione, soprattutto nelle regioni meridionali, non da tutti è avver-

tita l'esigenza di far crescere una nuova cultura che individui nella lotta alla mafia ed alle altre organizzazioni delittuose un baluardo di difesa delle libertà civili, che condanni qualsiasi forma di violenza e di prevaricazione, le commissioni e le complicità esistenti in delicati settori della vita pubblica.

Dinanzi a questa realtà ben si comprende come permanga l'esigenza di una Commissione parlamentare che, come quella recentemente disciolta, abbia il compito di verificare l'attuazione delle leggi dello Stato con riferimento alla mafia, alla camorra ed alle altre associazioni similari ed accerti — riferendo al Parlamento — la congruità dell'azione svolta da tutti i pubblici poteri.

È un dato incontestabile che la Commissione parlamentare, istituita con la legge numero 646 del 1982, con l'attività svolta in oltre tre anni di lavoro, ha consentito al Parlamento di avere un quadro conoscitivo della mafia, camorra e 'ndrangheta aggiornato ed approfondito, ed ha esercitato, nel pieno rispetto delle competenze e prerogative di altri poteri dello Stato, una proficua azione di vigilanza e di stimolo che su numerosi versanti ha prodotto benefici effetti.

La fine della legislatura ha troncato un tale prezioso lavoro mentre le tre organizzazioni criminali continuano a manifestare tutta la loro persistente pericolosità.

Da qui l'esigenza di ricostituire la disciolta Commissione parlamentare.

I firmatari della proposta di legge che qui si illustra, hanno presente che da più parti si sostiene che la Commissione dovrebbe avere più penetranti poteri ed una più agile composizione. E però ritengono che la ricostituzione della Commissione debba essere sollecitata secondo lo schema già previsto dalla legge n. 646 del 1982, poiché è assai forte l'esigenza che il progetto di legge abbia una rapida approvazione, mentre qualunque proposta innovatrice, in ordine alle competenze, poteri o composizione della Commissione, anche se opportuna, potrebbe aprire un dibatt-

tito tale da allungare i tempi dell'*iter* parlamentare.

Questa è una eventualità che occorre scongiurare. Con la sollecita ricostituzione della Commissione parlamentare è necessario dimostrare all'intero Paese che il Parlamento italiano ha alta la consapevo-

lezza che nei confronti della mafia, camorra e 'ndrangheta, non sono consentiti cedimenti, ritardi o rallentamenti, poiché tali associazioni criminali, per il loro potenziale eversivo, costituiscono una costante minaccia per le nostre libere istituzioni e per il vivere civile.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita, per la durata di tre anni, una Commissione parlamentare con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso ed alle sue connessioni;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva l'iniziativa dello Stato;

c) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione parlamentare con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

ART. 2.

1. La Commissione è composta di venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

ART. 4.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

2. La Commissione può, altresì, avvalersi di collaborazioni specializzate.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.